

LEGISLATURA XXV - 1^a SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 25 MARZO 1920

del registro, si compiaccia di darne precisa notizia, onde io possa indagare sul caso concreto.

« *Il sottosegretario di Stato*
« MASCIAntonio ».

Cappellotto. — *Al ministro per la ricostituzione delle terre liberate.* — Per sapere quali provvedimenti intenda prendere per far revocare l'ultimo capoverso della circolare n. 1056, del 26 gennaio 1920 della Procura Generale del Re di Venezia, con cui, malamente interpretando una circolare del Ministero per le terre liberate che non può avere proclamato un assurdo giuridico inutilmente vessatorio dei danneggiati di guerra, si fa divieto ai giudici pretori di ricevere asseverazioni giurate di perizie di constatazioni di danni, con palese violazione del decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, che non impone affatto come obbligo la perizia giudiziaria, sibbene lascia in facoltà del danneggiato di documentare la sua domanda con qualsiasi mezzo di prova e perciò anche con una perizia di parte asseverata con giuramento, molto più sincera delle pseudoperizie giudiziarie ».

RISPOSTA. — « L'articolo 24 del testo unico sul risarcimento dei danni di guerra non ammette che due modi di accertare lo stato dei beni deteriorati o distrutti: l'accertamento mediante accesso o perizia giudiziaria, fatto o disposto dal presidente del tribunale, da un giudice, da lui designato, o dal Pretore; ovvero l'accertamento fatto mediante una descrizione presentata dal danneggiato all'ufficio competente del Genio Civile o del Genio Militare, e da esso, previo riscontro, vistato.

« Evidentemente le perizie private di constatazioni di danni di guerra asseverate con giuramento, di cui si occupa l'onorevole interrogante, non rientrano in nessuno dei due modi di accertamento.

« Non rientrano nel primo, perchè la semplice formalità del giuramento non può mutare la loro natura di atti di parte; non rientrano nel secondo, perchè manca per esse il controllo degli uffici tecnici dello Stato.

« Donde l'opportunità di eliminare un inutile mezzo di prova, cui dagli interessati si ricorreva nella errata presunzione che esso equivallesse, per tutti gli effetti, alla perizia giudiziaria ».

« *Il sottosegretario di Stato*
« DELLO SBARBA ».

Casalini. — *Ai ministri delle finanze e del tesoro.* — Per sapere per quali ragioni sono state e sono tuttora sovente deficienti le dotazioni di francobolli e di marche da bollo negli spacci di vendita, mentre di rado le dotazioni di magazzino sono state più abbondanti che negli ultimi tempi ».

RISPOSTA. — « La mancanza di marche da bollo e di valori bollati in genere, che ha sollevato giuste lagnanze nel pubblico, si è fatta sentire in questi ultimi tempi, non solo negli spacci di vendita, ma anche nei Magazzini compartimentali del bollo.

« Essa ebbe origine a causa essenzialmente della difficoltà dei trasporti sempre gravi, ma rese più acute durante e subito dopo gli ultimi scioperi postelegrafico e ferroviario.

« Ora, in seguito ai provvedimenti adottati ed alla costante vigilanza che si usa perchè questo importantissimo servizio, da cui dipende la riscossione di uno dei più interessanti cespiti di entrata, abbia a procedere bene, come per il passato, le lagnanze sono scomparse.

« *Il sottosegretario di Stato per le finanze*
« MASCIAntonio ».

Cicogna. — *Al ministro delle finanze.* — « Per conoscere i criteri che si seguono nel sistemare la posizione degli applicati degli uffici del registro, per sapere se non creda doveroso ammettere ai prossimi ultimi esami di ricevitore anche gli applicati che non abbiano cinque anni di pratica e gli avventizi attualmente in servizio quando siano provvisti di licenza ginnasiale o di promozione dalla 1^a alla 2^a classe di Istituto tecnico, ricordando che i giovani che si trovano in queste condizioni si sono decisi ad entrare nell'Amministrazione sicuri di poter aspirare alla carriera di ricevitore in conformità dei regolamenti che si stanno per riformare ed alle raccomandazioni fatte ai ricevitori di assumere giovani provvisti dei titoli di studio suddetto che avessero desiderato di intraprendere la carriera in parola ».

RISPOSTA. — « I commessi degli uffici del registro, prima della loro statizzazione, erano ammessi al concorso per esami ai posti di aiuto ricevitori e non a quelli di ricevitore, a condizione che fossero provvisti di licenza ginnasiale o del passaggio al secondo anno di Istituto tecnico ed avessero prestato servizio continuativo da commesso per non meno di cinque anni.